



Consiglio Regionale del Molise



***Piano editoriale per le attività di Informazione
istituzionale e Comunicazione pubblica del Consiglio
regionale***

A cura della Segreteria Generale



Piano editoriale per le attività di informazione Istituzionale e Comunicazione pubblica del Consiglio regionale

Con deliberazione unanime del 5 dicembre 2018, n. 88, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea consiliare ha provveduto ad approvare il "Piano della Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale del Molise" in attuazione di quanto stabilito dal "Programma annuale delle attività di gestione delle risorse e di miglioramento organizzativo - anno 2018", approvato con deliberazione dell'11 ottobre 2018, n. 62. Programma, che a sua volta si pone in riferimento alle "Priorità politiche ed obiettivi strategici per le attività amministrative del Consiglio regionale per il periodo 2016-2018", approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 17 febbraio 2018, n. 12.

In particolare l'Obiettivo A del Programma annuale 2018 prevede la "qualificazione della funzione di informazione e comunicazione istituzionale, trasparenza e relazioni esterne del Consiglio Regionale"; per il perseguimento



del quale si ritiene di:

- a. proseguire l'azione volta al costante miglioramento del sito web consiliare, sotto i profili della semplicità d'uso e della razionale distribuzione, all'interno delle aree tematiche, dei contenuti e delle risorse, al fine di garantirne all'utente l'immediato rinvenimento; individuando, attraverso il controllo degli accessi alle pagine, le tematiche di maggiore interesse, alle quali garantire poi visibilità sulla homepage. Va assicurato, inoltre, il continuo e puntuale aggiornamento dei contenuti, affinché il cittadino possa avere contezza "in tempo reale" dell'attività consiliare svolta.
- b. creare una presenza stabile del Consiglio Regionale sui social network, con particolare attenzione per quelli più seguiti, quale Facebook. Il cittadino-utente potrà così ricevere una comunicazione istituzionale con i crismi dell'ufficialità e in modo diretto, tempestivo e non mediato, condizione questa che gli consentirà di formarsi un'opinione più precisa e completa sulle singole tematiche trattate dall'Assemblea legislativa in termini di produzione legislativa e deliberativa riguardante le questioni di maggiore interesse pubblico. Oltre a ciò, si può utilizzare lo "strumento" Facebook per trasmettere live le sedute del Consiglio regionale o gli eventi che lo stesso organizza, ritenuti di maggiore rilevanza istituzionale.
- c. Assolvere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni per le attività che afferiscono agli organi collettivi di garanzia ricadenti nell'ambito delle attività del Consiglio regionale, curando, nel contempo, la tutela e la riservatezza dei dati personali.
- d. implementare un efficace strumento per la gestione e la consultazione del flusso documentale, affinché qualsiasi atto sia reso di facile e immediata consultazione. In tale ottica, si conta di concludere la fase di sperimentazione della piattaforma informatica digitale, strumento attraverso il quale i componenti del Consiglio e della Giunta avranno accesso alla documentazione di interesse e saranno in grado altresì di



verificare facilmente la fase dell'iter procedimentale in cui si trova il singolo provvedimento. Al tempo stesso, si intende attuare una significativa semplificazione dell'attività di supporto affidata alla Struttura amministrativa, anche ai fini dell'informazione al cittadino, immaginandone l'integrazione, per alcune sezioni, con il sito web istituzionale.

In coerenza con detta programmazione strategica, operata dall'organo di Governo del Consiglio regionale, quindi, il Piano della Comunicazione istituzionale mira a garantire, attraverso azioni specifiche, il diritto dei cittadini ad essere puntualmente informati sull'attività dell'Assemblea legislativa e dei suoi organi.

Nel testo del Piano si evidenzia, innanzitutto, la normativa di riferimento e si individua il contesto socio-economico in cui l'Assemblea consiliare è chiamata ad operare e nel quale il Piano stesso deve declinare le sue azioni. Si definiscono poi gli organi dell'Assise regionale, generatori di azioni e attività, oggetto dell'informazione e quindi della comunicazione istituzionale. Si indentificano, inoltre, le strutture operative che dovranno attuarlo e si sculpiscono, infine, gli Obiettivi strategici del medesimo, ponendo in evidenza le operazioni da intraprendere per ciascuno di essi.

Il Piano della Comunicazione istituzionale individua quale "Obiettivo Strategico dell'Organizzazione", la pubblicizzazione dell'attività politica ed istituzionale del Consiglio regionale.


Sei, invece, sono gli Obiettivi Strategici della Comunicazione:

1. promuovere l'immagine del Consiglio regionale quale "casa politica" dei molisani, programmatore degli aspetti socio-economici del territorio e garante dei diritti del cittadino.
2. diffondere la conoscenza dell'attività del Consiglio e della regolamentazione regionale dallo stesso emanata.



3. favorire la connotazione altresì, del Consiglio regionale quale riferimento politico e culturale dei molisani nel mondo.
4. implementare la diffusione e la conoscenza dell'iter procedimentale di leggi e provvedimenti all'esame dell'aula.
5. agevolare e rafforzare i rapporti del Consiglio regionale con le altre istituzioni nazionali ed europee.
6. promuovere le attività del Co.Re.Com Molise.

Tali Obiettivi strategici si rivolgono a due macro aree di pubblico: esterno e interno. Le due macro aree possono essere segmentate in diversi gruppi omogenei di pubblico così come evidenziato nella tabella seguente.





La macro area di Pubblico esterno, a seconda del tipo e le modalità di informazione comunicata, è segmentabile nei seguenti gruppi omogenei di soggetti di riferimento:

- I 308.493 cittadini residenti in Molise (di cui 74.740 sono in età superiore a 65 anni, il 24,22%, mentre 198.369 sono compresi tra i 15-64 anni, il 64,30%, 35.384, invece, sono al di sotto dei 15 anni, l'8,22%);
- I 13.943 stranieri residenti nel Molise;
- Gli 86.918 molisani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), in quanto residenti all'estero, divisi in 49.577 famiglie;
- I 136 Sindaci, i 136 Consigli e Giunte Comunali, i 2 Presidenti con relativi Consigli delle Province di Campobasso e Isernia;
- Gli uffici dei Ministeri e degli istituti nazionali;
- Le Forze dell'Ordine operanti sul territorio (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria);
- Le 81 associazioni e federazioni di Molisani nel mondo operanti in nord America (23), Sud America (27), Australia (9), Europa continentale (11), Italia (11) (dati Servizio Molisani nel Mondo della Regione Molise);
- Le strutture delle 4 università operanti in Molise;
- L'Ufficio scolastico regionale e le strutture amministrative e i docenti delle 165 Scuole dell'infanzia, 149 Scuole Primarie, 85 Scuole Secondarie di primo grado, 74 Scuole Secondarie di Secondo grado;
- I 38.079 studenti del Molise;
- i 19.916 molisani che lavorano nel settore pubblico, di cui 3.596 presso la Regione (694) e le autonomie locali;



- Le 33.194 imprese registrate;
- I 3.735 molisani che operano nel servizio sanitario regionale;
- le strutture tecnico-amministrative e sanitarie dei 6 Ospedali pubblici operanti in regione (Campobasso, Isernia, Termoli, Larino, Venafro e Agnone); delle 5 strutture sanitarie private convenzionate ed Accreditate con il Servizio Sanitario regionale (Istituto Europeo di Riabilitazione dell'Igea Medica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Villa Maria, Neuromed IRCCS Centro Ricerche, Villa Esther, e delle 4 Zone Territoriali (Agnone, Isernia, Campobasso e Termoli));
- Gli iscritti agli Ordini professionali e ai Collegi;
- le 1.779 Istituzioni no profit del Molise e i loro 2.981 addetti;
- Le redazioni e i giornalisti degli organi di informazione che operano in regione: 2 agenzie stampa AGI e ANSA; 3 quotidiani Il Quotidiano del Molise, Primo Piano Molise, la nuova Gazzetta Molisana (free press); 2 periodici, Il Bene Comune, L'Eco dell'Alto Molise e Vastese; 14 quotidiani online, Molise Doc, Molise network, Prima Pagina Molise, Primonumero, CB Live, Molise Tabloid, Informamolise, Eco Alto Molise, Isernia news, Termoli Online, Il Giornale del Molise, Futuro Molise, Moliseweb. Termoli.TV; 6 televisioni, TGRMolise, Molise TV, Telemolise, Teleregione, TLT Molise, TVI Molise, TRSP; 4 Radio, Radio Luna Network, Radio Orizzonte Molise, Radio Holliwood, Radio Delta 1 (Fonte Assostampa Molise);
- Gli iscritti all'Albo dei Giornalisti del Molise 77 professionisti e 602 pubblicitari (fonte ODG Molise);





- Le 24 Testate giornalistiche accreditate presso la Sala Stampa del Consiglio regionale;
- I 106 giornalisti e operatori accreditati presso la Sala Stampa del Consiglio regionale;
- I 160 tra giornalisti, Redazioni di giornali, televisioni, periodici e agenzie stampa, Forze dell'Ordine e istituzioni inseriti nella mailing-list dei Comunicati stampa del Consiglio regionale.

La macro area di Pubblico interno, invece, in riferimento alla tipologia di informazione oggetto della comunicazione effettuata, è segmentabile nei seguenti 5 gruppi omogenei di soggetti interessati:

- I 21 Consiglieri regionali e i 5 Assessori Regionali;
- I Direttori di Dipartimento e di Servizio della Regione Molise;
- I 54 dipendenti di ruolo in servizio presso le strutture del Consiglio regionale;
- I dipendenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari;
- I dipendenti in servizio presso i Gruppi consiliari;
- i 694 (di ruolo e a tempo determinato) dipendenti della Regione Molise.

I vari "Obiettivi strategici di comunicazione" del Piano di Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale dovranno essere raggiunti attraverso diversi strumenti di comunicazione rivolti ai cittadini-utenti e ai portatori di interesse.



A valle ed in attuazione di tale programmazione e pianificazione strategica si ritiene necessario predisporre il presente "Piano editoriale per le attività di Informazione istituzionale e della Comunicazione pubblica", di seguito denominato "Piano editoriale", per l'individuazione di linee di azioni specifiche per quel che riguarda l'informazione istituzionale, chiamata a rendere concreti e tangibili gli obiettivi prefissi dall'Assemblea consiliare in tema di comunicazione.

Preliminarmente va ricordato come sia sempre più importante per le pubbliche amministrazioni comunicare informazioni certe, complete ed esaustive rispetto alle proprie attività, in beneficio della platea di utenti a cui si è chiamati a fare riferimento. Per quanto riguarda il Consiglio regionale il Piano della Comunicazione istituzionale ha indicato con chiarezza e completezza i pubblici di riferimento e i mezzi operativi che devono essere messi in campo per raggiungerli. Strumento funzionale di tale azione è sicuramente l' "Ufficio attività istituzionali della Presidenza del Consiglio, Comunicazione pubblica", di seguito denominato "Ufficio Comunicazione pubblica", incardinato nel Servizio Gabinetto del Presidente, a sua volta funzionalmente collegato alla Segreteria Generale del Consiglio regionale. Esso, come si evidenzia nella sua declaratoria, tra le altre cose, è chiamato a svolgere le attività di Ufficio Stampa e a mantenere i rapporti con gli organi di informazione. Inoltre il medesimo Ufficio, secondo il Piano della Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale, deve svolgere le attività di informazione istituzionale e comunicazione pubblica previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150.

In questo quadro il presente Piano editoriale intende delineare le azioni ritenute più consone a porre in essere, da parte, dell'Ufficio Comunicazione pubblica, una corretta interpretazione del Piano della Comunicazione istituzionale e delle altre programmazioni volute dall'Assemblea per il tema in parola.

Primariamente si rileva che per la molteplicità di pubblici a cui ci si rivolge, l'informazione istituzionale del Consiglio regionale -veicolata attraverso



comunicati stampa, il sito web istituzionale, i social network o gli strumenti di informazione di proprietà dell'Assemblea- deve avere le caratteristiche di ufficialità, certezza, precisione, completezza e tempestività.

L'informazione istituzionale, infatti, in considerazione delle diversità di pubblici (tecnici, specialistici, e opinione pubblica in generale) a cui si indirizza, deve contemperare l'esigenza della chiarezza e della semplicità espositiva, con la necessità di fornire all'utente un'informazione completa, tecnicamente valida e precisa, capace di riportare gli elementi specifici e particolareggiati per comprendere l'intera portata giuridica, politica e sociale che l'atto oggetto di comunicazione si prefigge.

L'informazione generata deve dunque essere:

- Ufficiale, perché emanata da una struttura incardinata nell'Amministrazione pubblica di riferimento;
- Certa, perché ne deve essere controllata la corrispondenza a verità e continenza;
- Precisa, perché si utilizzano, per quanto possibile per la fluidità dello scritto, termini specifici utilizzati nel provvedimento, evitando semplificazioni eccessive che possono alterare il significato del dispositivo dell'atto di indirizzo, della norma, della risoluzione o della deliberazione oggetto di narrazione;
- Completa, perché devono essere contenuti nella notizia tutte le informazioni necessarie al cittadino-utente e a tutti i portatori di interesse (anche e soprattutto ai tecnici dei vari settori che hanno bisogno di dati precisi espressi con linguaggio adeguato per comprendere la portata dell'atto assunto, le sue implicazioni e gli obiettivi che intende raggiungere);
- Tempestiva, perché prodotto, per quanto possibile, a stretto giro rispetto alla conclusione delle sedute del Consiglio e dei suoi organi.

Trattandosi della generazione di informazioni istituzionali per l'attività di un'Assemblea legislativa, è evidente che tali informazioni devono riguardare essenzialmente ciò che la stessa, attraverso i suoi organi, produce nella sua



collegialità. Ciò anche in considerazione del fatto che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro azione istituzionale e giuridica (nel caso dell'Assemblea consiliare anche quale fonte del diritto regionale), "parlano", o meglio, si esprimono, essenzialmente con gli atti che assumono. E' opportuno quindi evidenziare come l'Assemblea, su iniziativa della Giunta, dei Gruppi politici, dei singoli Consiglieri, ha inteso esprimersi su un dato tema; che posizione ha assunto su una specifica problematica pubblica; che tipo di iniziativa legislativa o di indirizzo ha inteso porre in essere nell'ambito dei compiti affidatele dalla normativa costituzionale, nazionale e statutaria.

Su ciascuna iniziativa assunta vanno evidenziate, ove possibile, le posizioni (in termini di espressione di voto finale), dei vari componenti. Come pure ogni iniziativa legislativa di ciascun Consigliere, ovvero di più Consiglieri o Gruppi consiliari, o anche della Giunta regionale, va opportunamente fatta oggetto di comunicato stampa, e quindi trattata in via pubblicitaria come le altre notizie dell'Assemblea, al fine di garantire il pluralismo delle proposizioni e quindi delle posizioni su specifici temi.

L'Ufficio Comunicazione pubblica, inoltre, per garantire il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche, si pone quindi a disposizione, nei limiti di dotazione di personale, per la produzione di singoli Comunicati stampa per raccogliere, su specifica richiesta di questi, le posizioni dei Gruppi consiliari e dei diversi Consiglieri regionali su determinati temi istituzionali.

Fermo restando la considerazione positiva dell'attività fino ad oggi svolta dalle strutture di informazione (di scelta fiduciaria) organizzate liberamente nei singoli Gruppi consiliari. Strutture che, infatti, pur non essendo funzionalmente collegate ai Servizi e agli Uffici consiliari chiamati ad attuare il presente Piano editoriale e il Piano della Comunicazione istituzionale dell'Assemblea, contribuiscono ad attuarne le finalità di pubblico interesse, pur mantenendo la loro piena autonomia di azione e discrezionalità di utilizzo di strategie informative e di canali di comunicazione.



Gli organi istituzionali del Consiglio regionale le cui attività generano informazioni sono:

Il Presidente del Consiglio regionale

L'art. 25 dello Statuto definisce le funzioni del Presidente del Consiglio regionale:

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e il rispetto del regolamento interno, sovrintende all'amministrazione interna.
2. Nei modi stabiliti dal regolamento interno il Presidente del Consiglio regionale provvede alla programmazione dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea, sentiti il Presidente della Giunta, i presidenti dei gruppi consiliari ed i presidenti delle commissioni, tenendo conto delle urgenze e tutelando le minoranze.

L'Ufficio di Presidenza

L'art. 26 dello Statuto definisce le Funzioni dell'Ufficio di presidenza:

1. L'Ufficio di presidenza collabora con il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare il rispetto del regolamento interno, le prerogative e i diritti dei consiglieri, la funzione delle minoranze e il buon andamento dei lavori dell'Assemblea, delle commissioni e dei servizi consiliari.
2. I regolamenti del Consiglio individuano le competenze dell'Ufficio di presidenza nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e contrattuale del Consiglio.

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

Il comma 6, dall'art. 21, dello Statuto, prevede che la Conferenza dei presidenti dei gruppi collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni.

Le Commissioni consiliari permanenti

L'art. 29 dello Statuto specifica che il Consiglio regionale costituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

Mentre il successivo art. 30 ne definisce le funzioni:

1. Le commissioni permanenti provvedono all'esame preliminare delle proposte di legge e degli altri provvedimenti del Consiglio.
2. Alle commissioni permanenti, nei casi e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento interno, può essere demandata l'approvazione delle proposte di legge articolo per articolo.
3. Nelle materie di interesse regionale, le commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire informazioni e documenti utili alle decisioni del Consiglio.
4. Le commissioni permanenti vigilano sull'andamento dell'amministrazione regionale. A tal fine possono richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza. Possono altresì convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio.
5. Le commissioni permanenti possono chiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione delle leggi, degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, nonché in merito alle misure adottate a seguito di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale.
6. Gli interventi di indagine conoscitiva, di vigilanza e di controllo delle commissioni consiliari si concludono con una relazione al Consiglio regionale ed assumono carattere di urgenza quando sono richiesti dal Consiglio.
7. Nei casi previsti dalle leggi regionali, le commissioni permanenti svolgono, altresì, attività consultiva nei confronti della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede motivando i discostamenti dai pareri delle commissioni, se emessi in senso non favorevole.



8. Le commissioni permanenti e speciali per l'esercizio delle loro funzioni si avvalgono di esperti, di organismi scientifici e di agenzie; consultano enti, organizzazioni e associazioni.

L'art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale definisce le materie di competenza delle singole Commissioni:

I COMMISSIONE PERMANENTE:

(Ordinamento e organizzazione amministrativa)

- affari amministrativi, istituzionali e generali;
- rapporti con lo Stato e con gli Enti locali;
- circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali;
- polizia locale urbana e rurale;
- ordinamento degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- partecipazioni regionali;
- demanio e patrimonio;
- bilancio, finanza e programmazione;
- personale.

II COMMISSIONE PERMANENTE:

(Sviluppo economico)

- agricoltura e bonifica;
- zootecnia;
- irrigazione;
- foreste;
- industria;
- artigianato;
- commercio, fiere e mercati;
- cave e torbiere;
- acque minerali e termali;
- lavoro, movimenti demografici, occupazione;
- caccia e pesca.

III COMMISSIONE PERMANENTE:

(Assetto ed utilizzazione del territorio)

- pianificazione territoriale;
- urbanistica;
- salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del suolo;
- protezione dei beni ambientali e della natura;
- tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- igiene ed ecologia;
- edilizia residenziale;
- Lavori pubblici regionali e degli Enti locali;
- edilizia pubblica;
- viabilità;
- acquedotti;
- fognature;
- opere di depurazione;
- schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
- trasporti;
- schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
- trasporti;
- tranvie e linee automobilistiche;
- navigazione e porti lacuali;
- ferrovie.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Servizi sociali)

- formazione artigiana e professionale;
- istruzione e cultura;
- musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli;



- turismo ed industria alberghiera;
- assistenza scolastica;
- beneficenza pubblica;
- assistenza e sicurezza sociale;
- assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- veterinaria;
- sport e tempo libero.

IL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

L'art. 31 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale istituisce il Comitato per la legislazione, composto di tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il Comitato valuta i provvedimenti sottoposti al suo esame sotto i profili dell'omogeneità, della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione e dell'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, nonché del rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e dello Statuto. Verifica la compatibilità dei progetti di regolamento con le leggi che ne legittimano l'adozione.

I Gruppi Consiliari

L'art. 21, comma 1, dello Statuto prevede che i Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento interno.

IL CONSIGLIO REGIONALE

L'Assemblea consiliare è composta da 21 Consiglieri incluso il Presidente della Giunta.

L'art. 19 dello Statuto prevede che:

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio. Essi rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento interno.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere sollecitamente dagli uffici della Regione e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, documenti, anche preparatori e interni ai procedimenti, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nei limiti consentiti dalla legge.
5. La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità e dei rimborsi ai consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni ed attività.
6. E' dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori del Consiglio e degli organi consiliari. La mancata partecipazione è sanzionata nei modi stabiliti dal regolamento interno.

In coerenza con quanto evidenziato, pur lasciando ovviamente al crearsi di nuovi eventi e fattispecie, per i quali si provvederà ad opportune deroghe e modificazioni del presente Piano editoriale, si ritiene necessario, pur facendo salvo il principio professionale di autonomie dell'informazione, indirizzare l'azione dell'Ufficio Comunicazione pubblica (nell'ambito dell'attività svolta di Informazione istituzionale e Comunicazione pubblica per le finalità della legge 150/2000) su due specifiche direttrici organizzative e operative.



I. L'Ufficio Comunicazione pubblica :

- partecipa, assicurando la propria presenza, alle iniziative ufficiali ordinarie e straordinarie degli Organi e organismi del Consiglio regionale, con la conseguente produzione dei comunicati stampa, elaborati nel pieno rispetto delle regole deontologiche della comunicazione e della professione giornalistica;
- convoca e organizza le conferenze stampa istituzionali;
- predispone comunicati stampa per le audizioni, visite ufficiali o eventi organizzati da Organi e organismi del Consiglio regionale;
- gestisce e implementa la sezione dedicata alle notizie del sito internet istituzionale dell'Assemblea;
- gestisce e implementa la presenza di notizie riferite all'Assemblea consiliare sui "social network" (Facebook, Twitter, Instagram ecc.);
- supervisiona e gestisce, per quanto di competenza, il rispetto delle regole per l'accesso alla *sala stampa* del Consiglio regionale e alle postazioni di lavoro riservate alla stampa e agli organi di informazione;
- genera comunicati stampa sui vari eventi di interesse dell'Assemblea e dei suoi componenti e/o organismi amministrativi, curandone la diffusione agli organi di informazione, gestendone parimenti la pubblicazione integralmente o parziale nel sito internet istituzionale dell'Assemblea o nelle pagine della stessa tenute sui social network (Facebook, Twitter, Instagram ecc.);

II. I Comunicati stampa e/o le notizie pubblicate sul sito web dell'Assemblea e/o sulle pagine dei social network ad essa riferiti, dovranno contenere di norma:

Per le comunicazioni ufficiali della Presidenza del Consiglio regionale



- il testo integrale, o il riassunto, di messaggi o dichiarazioni prodotti in occasione di eventi istituzionali.
- il sunto giornalistico di eventuali (incontri, visite ecc.) istituzionali di interesse pubblico.

Per le sedute dell'Assemblea legislativa

(A seconda delle varie fasi della seduta)

- l'ordine del giorno degli argomenti da discutere in Assemblea;
- il nominativo di chi ha presieduto la seduta;
- la sintesi delle più rilevanti comunicazioni fatte in seduta dal Presidente del Consiglio;
- la sintesi delle comunicazioni ufficiali di maggiore interesse rivolte all'Assemblea dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
- gli argomenti approvati con l'evidenziazione di chi sono stati i presentatori e una sintetica illustrazione dei contenuti;
- l'indicazione dei nominativi dei relatori e degli intervenuti nel dibattito;
- l'indicazione se è stato approvato all'unanimità o a maggioranza;
- in caso di interrogazioni o interpellanze, l'evidenziazione di chi ha risposto a nome dell'Esecutivo, nonché se l'interrogante o l'interpellante si è dichiarato soddisfatto delle spiegazioni ricevute.

Per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

- da chi è stata presieduta;
- le eventuali comunicazioni del Presidente;
- il riassunto generico degli argomenti di cui si è discusso;
- la data delle prossime sedute dell'Assemblea;

Per le Commissioni consiliari permanenti o straordinarie

- il nominativo di chi ha presieduto la seduta;
- le eventuali comunicazioni del Presidente;
- gli argomenti di cui si è discusso e di quelli che sono stati licenziati;



- l'esito dell'esame e della votazione con l'indicazione di chi ha votato a favore, chi contro e chi si è astenuto.

Per le attività di iniziativa legislativa dei Consiglieri regionali o della Giunta

- il nominativo dei presentatori;
- un breve sunto delle finalità dell'atto propositivo e degli obiettivi prefissi;

Per le attività istituzionali svolte da uno o più Consiglieri in rappresentanza dell'Assemblea

- il sunto dell'incontro svoltosi o dell'avvenimento a cui si è partecipati in rappresentanza del Consiglio regionale.

Per le posizioni politiche su singoli temi o provvedimenti dei Consiglieri regionali o di Gruppi consiliari (che, su singoli casi, richiedono le prestazioni dell'Ufficio Comunicazione pubblica)

- il testo integrale, o il riassunto, delle dichiarazioni del Consigliere o del Gruppo consiliare rilasciate nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;

Per le attività degli organi istituzionali e amministrativi del Consiglio regionale (Commissione per la parità e le pari opportunità, Corecom, Revisori dei Conti, Servizi ecc.)

- redazione di un testo in cui si evidenziano le iniziative intraprese di interesse pubblico.

L'Ufficio Comunicazione pubblica del Consiglio regionale resta comunque a disposizione per seguire ogni altro evento che gli organi istituzionali dell'Assemblea riterranno opportuno ai fini della propria attività istituzionale.

Come previsto dal Piano della Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale, le strutture tecnico-amministrative e legislative dell'Assemblea sono tenute a prestare la loro piena e tempestiva collaborazione (anche in termini di



comunicazione di informazioni in loro disponibilità) all'Ufficio Comunicazione pubblica per l'espletamento delle proprie funzioni, ribadite e dettagliate nel presente Piano editoriale.

Avv. Sandra Scarlatelli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 24 g.lgs.7/3/2015 n.82